



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

SEZIONE 1 Via F. Calvosa, 1 - <http://gdp.giustizia.it/>

Si comunica a:

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**
via cicerone 90
LATINA

PREFETTO DI FROSINONE
PIAZZA DELLA LIBERTÀ FROSINONE
03100 FAX 0775/218613

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2353/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **URSO CATERINA ANTONIA**

Depositata Sentenza Numero: **1409/2017** in data : **07/12/2017**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:
ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

PREFETTO DI FROSINONE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Frosinone 13/12/2017


IL CANCELLIERE

N. 1609/17 SENT
N. 2353/17 R.A.G.
N. 6027/17 CRON
N. _____ REP

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

nella persona della dottoressa Caterina Urso all'udienza del 7/12/2017 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale

nella causa iscritta al n.2353/2017 R.G.

promossa da

C.F.: _____ elettivamente domiciliata in Frosinone presso la
Cancelleria dell'Ufficio unitamente all'avvocato Roberto Iacovacci che anche la rappresenta e difende
giusta delega in atti

ricorrente

contro

PREFETTO pro tempore di Frosinone- Ministero Dell'Interno in persona del legale rappresentante pro
tempore

resistente contumace

AVENTE AD OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
dando lettura del seguente DISPOSITIVO

“ Il Giudice di Pace, dott. Caterina Urso,omissis..... P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla la Ordinanza Ingiuntiva Prot. N. 877/2017/S.C.T/Area III del 19/9/2017
conseguente a Verbale di Accertamento N. 700015242681 emesso dalla Polizia Stradale di Frosinone
in data 9/9/2017 per la violazione dell'art. 186 C. 2 lett. A Cds. notificato nell'immediato con il quale
veniva disposta una multa pari ad Euro 531,00 la decurtazione di dieci punti dalla patente e il ritiro della patente
di guida B N. uik752857V, notificato nell'immediato. Compensa le spese di lite. Frosinone 7/12/2017”

CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 7/12/2017 il procuratore della ricorrente insisteva per
l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra
l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della
sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere “la concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a
motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

La domanda è fondata.

Il ricorrente lamenta di non avere commesso alcuna infrazione, la nullità del verbale per omesso avviso da parte dell'autorità della facoltà di farsi assistere da un legale durante la rilevazione, la inaffidabilità dell'accertamento, la non riferibilità dell'atto gravato al Prefetto, e che il leggero valore del tasso alcoolemico è dovuto alle modalità di rilevazione sia modalità di rilevazione che all'assunzione di un farmaco.

La Prefettura è rimasta contumace per cui non è stato possibile verificare se il effettivamente il ricorrente sia stato avvisato, trattandosi comunque di atti irripetibili, della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia.


L'art.186 co.9 C.d.S. prevede che "qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2 bis, il prefetto in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8";.

Considerato altresì che la norma speciale deroga alla generale e che pertanto in caso di accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica, il Prefetto ha la possibilità anzi il dovere di sospendere la patente a norma del citato comma 9 dell'art.186 C.d.S. e non dell'art.223 C.d.S. che invece è norma di carattere generale.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.21447 del 19.10.2010 ha stabilito che la sospensione in via cautelare della patente di guida da parte dell'autorità Prefettizia in caso di accertamento dello stato di ebbrezza, è possibile solo secondo i limiti (accertamento di un grado alcolico superiore a 1,5grammi per litro) e per gli effetti dell'art.186 co.9 C.d.S. che è da considerarsi prevalente in quanto norma speciale, rispetto alla norma generale costituita dall'art.223 C.d.S.

La ragione della materia trattata rende opportuna la compensazione delle spese di lite.

Frosinone 15\12\2016



Il GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Caterina Urso